

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3030 del 23/05/2025
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: ADOZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI FIDENZA VIA SAN FAUSTINO 2/A, RICHIESTA DALL'IMPRESA CHIESA COSTRUZIONI SRL PER L'ATTIVITA' DI OPERE EDILI, CIVILI, STRADALI ED IDRAULICHE ħ Sinadoc 2025-11305
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3153 del 23/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

PREMESSO CHE:

l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento Unico n. 7/2016 del 12/10/2016 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-3371 del 16/09/2016) alla ditta CHIESA COSTRUZIONI SRL per l'insediamento ubicato in comune di Fidenza (PR), Via San Faustino, 2/A comprendente le seguenti matrici ambientali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995);
- operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art.216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

VISTA:

l'istanza presentata ad Arpae SAC di Parma e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/53521 del 20/03/2025 – pratica Sinadoc 2025 - 11305 dal legale rappresentante/Amministratore unico dell'impresa CHIESA COSTRUZIONI SRL (PIVA 02670240346), con sede legale nel comune di Fidenza (PR) in via San Faustino, 3 per la modifica non sostanziale e contestuale voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "Opere edili, civili stradali ed idrauliche" svolta presso l'impianto ubicato in comune di Fidenza (PR), Via San Faustino, 2/A - con la quale la Ditta richiede la modifica del seguente titolo abilitativo settoriale:

- operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art.216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

e il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995);

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- a. DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V";

- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Normativa in materia di rifiuti (art. 216 D.Lgs. 152/2006):

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata nonché l'art. 184 ter comma 3 septies che prevede la comunicazione al REcer in caso di EoW;

il decreto D.M. 28 giugno 2024, n.127 (di seguito DM 127/2024), inerente la normativa End of Waste da recupero di rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni o inerti di origine naturale.

DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- Circolare ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", il DM Interno 26 luglio 2022 e il DPCM 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con nota PG/2025/54641 del 21/03/2024, veniva trasmessa dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG/2025/54915 del 24/03/2025 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori con prot. n. PG/2025/55591 del 24/03/2025.

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Relazione Tecnica del Servizio Territoriale Arpae di Parma per la matrice rifiuti ed emissioni (PG/2025/55797 del 25/03/2025), depositata agli atti;

CONSIDERATO inoltre:

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto *“Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali.”* in cui si legge *“...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...”*;

CONSIDERATO altresì che:

- per le matrici scarichi idrici ed impatto acustico la Ditta ha dichiarato il *“PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA”* e *“l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale”*;
- per la matrice emissioni in atmosfera la Ditta ha dichiarato il *“PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA”* e *“l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale”*, tuttavia Arpae ST ha ritenuto di aggiornare la propria relazione tecnica con prot. n. PG/2025/55797 del 25/03/2025, depositata agli atti e pertanto si è ritenuto di sostituire il titolo abilitativo emissioni in atmosfera;
- per la matrice recupero rifiuti inerti la Ditta ha dichiarato: *“Oltre al mero adeguamento normativo, per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi nulla è mutato in termini di tipologie di rifiuti, quantità, attività di recupero, ecc.”* e ha presentato: *“relazione tecnica di adeguamento al DM 127/24 - Inoltre, (...) l'Azienda ha implementato quanto segue:*
 - *certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica per l'attività di produzione di aggregati riciclati (marcatura CE);*
 - *sistema di gestione della qualità conforme alla norma ISO 9001:2025 per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ed è in attesa di rilascio certificazione da parte dell'Ente accreditato Bureau Veritas Italia”* allegando: *“Manuale qualità ISO 9001 - Certificato FPC numero 1370-CPR-2420 rilasciato da Bureau Veritas Italia - Estratto manuale qualità con elenco delle procedure - Rapporto di audit ente Bureau Veritas del 08/03/25.” (...)* *“Si specifica che rispetto a quanto autorizzato con AUA n. 3371/2016 del 16/09/2016 viene eliminato il codice CER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801) in quanto non incluso nel D.M. n. 127/2024 e non più trattato dall'Azienda (...);*

- pertanto Arpae ST, nella propria relazione tecnica prot. n. PG/2025/55797 del 25/03/2025, ne ha tenuto conto aggiornando, la tabella dei cod. EER, nonché le proprie prescrizioni e pertanto si è ritenuto di integrare le prescrizioni sul titolo abilitativo recupero rifiuti;
- nella comunicazione acquisita a protocollo Arpae n. PG/2025/54915 del 24/03/2025 la ditta ha fornito presa visione per l'accettazione della voltura da parte del gestore dell'AUA vigente;
- nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita a protocollo Arpae n. PG/2025/54915 del 24/03/2025 ha dichiarato "*...di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo n. 01240522244143 (...) relativa al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale*";

DATO ATTO che:

- la Ditta CHIESA COSTRUZIONI SRL (PIVA 02670240346) risulta, alla data del 30/04/2025, iscritta con scadenza al 06/09/2025, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Parma - Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List);"

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione e rilascio della modifica non sostanziale e contestuale voltura dell'AUA a favore dell'Impresa CHIESA COSTRUZIONI SRL per l'esercizio dell'attività di Opere edili, civili stradali ed idrauliche da realizzare in comune di Fidenza (PR), Via San Faustino, 2/A;

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO ai sensi del DPR 59/2013 della modifica del legale rappresentante dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento Unico n. 7/2016 del 12/10/2016), a favore dell'Impresa CHIESA COSTRUZIONI SRL (PIVA 02670240346) in persona del suo Rappresentante pro tempore, i cui dati sono depositati agli atti, per lo stabilimento in comune di Fidenza (PR), Via San Faustino, 2/A;

Evidenziando che:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale è intestata a: CHIESA COSTRUZIONI SRL;
- la sede legale è ubicata in comune di Fidenza (PR) in via San Faustino, 3;
- il nominativo del gestore/legale rappresentante pro tempore è depositato agli atti.

2. DI RILASCIARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa CHIESA COSTRUZIONI SRL (PIVA 02670240346).in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in comune di Fidenza (PR), Via San Faustino, 2/A, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rifiuti	comunicazioni in materia di rifiuti di cui all' articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	ARPAE

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato C emissioni in atmosfera
- "Allegato G Rifiuti" con acclusa planimetria di riferimento.

3. DI DARE ATTO che la presente determina:

- **mantiene invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-3371 del 16/09/2016, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP di Fidenza con Provvedimento Unico n. 7/2016 del 12/10/2016;**
- **si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-3371 del 16/09/2016, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP di Fidenza con Provvedimento Unico n. 7/2016 del 12/10/2016 e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**
- **In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-3371 del 16/09/2016, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP di Fidenza con Provvedimento Unico n. 7/2016 del 12/10/2016;**

4. **DI DARE ATTO** che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. **DI TRASMETTERE** la presente determina di AUA all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Fidenza e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

7 bis **di DARE ATTO** che verrà svolta la comunicazione al REcer prevista all'art. 184 ter comma 3 septies D.Lgs. 152/2006;

9. **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

10. **DI DARE ATTO** che la presente AUA, rilasciata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.lgs. n. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti	
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2025-11305	
	CHIESA COSTRUZIONI SRL in comune di Fidenza (PR), Via San Faustino, 2/A	
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)	
PARTE DESCRITTIVA	● l'attività industriale prevede “trattamento di rifiuti non pericolosi”; ● è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2023); ● l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; ● si prende atto della presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. ● sono state identificate le fasi lavorative che generano emissioni diffuse di polveri (cumuli di materiale inerte, carico in tramoggia, impianto trattamento, movimentazione materiali) e sono descritte le misure di mitigazione da adottarsi;	
PRESCRIZIONI E INDICAZIONI		
impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:		
EMISSIONE: - “Motore a gasolio a servizio del frantoio” con potenzialità pari a 168 kW		
Durata ore/giorno	4	ore
Durata giorni/anno	30	giorni

Polveri	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	4000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa, on motore in condizioni termiche e regime di giri/minuto maggiore di 1.500 . Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizioni sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto		

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine del contenimento della polverosità diffusa dovrà essere previsto quanto segue:

- trasporto di rifiuti in ingresso e delle materie prime seconde in uscita verso gli utilizzatori finali dovrà essere effettuato impiegando mezzi chiusi o telonati;
- utilizzo di sistemi di umidificazione mobile per mantenere i cumuli di rifiuti, di materiali in uscita dall'impianto di frantumazione costantemente umidi al fine di limitare polverosità nelle fasi di messa in riserva, stoccaggio e relativa movimentazione;
- dotazione di impianto a spruzzo d'acqua su tutta l'area di lavorazione, sui cumuli di stoccaggio e anche sulle ruote dei mezzi pesanti in uscita;
- limitazione delle altezze di caduta durante le fasi movimentazione dei materiali;
- limitazione della velocità dei mezzi d'opera;
- sospensione dei lavori durante le giornate particolarmente ventose e ripresa solo con il miglioramento delle condizioni meteo-climatiche;
- durante le operazioni di carico e scarico in tramoggia, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polvere;
- i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;

Per le emissioni derivanti dal motore a servizio del frantoio (E1), il Gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Chiesa Costruzioni srl
Partita IVA/Codice fiscale:	02670240346
Sede legale:	via San Faustino n. 3 Fidenza (PR)

Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	via San Faustino n. 2/a, Fidenza (PR)
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Recupero e trattamento rifiuti non pericolosi
Settore attività CRIAER:	-
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua rifiuti recuperati [t/anno]
Potenzialità massima Indicatore 1:	14.000 t/anno
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	30
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	5 kg/anno
Monossido di Carbonio (CO):	18 kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂):	6.939 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	109 kg/anno

calcolati in base ai dati del motore e considerando un funzionamento di 4 ore/giorno per 30 giorni/anno

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e

all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%,

quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di

emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

ALLEGATO TECNICO

Si allega documentazione inerente le "Indicazioni tecnico -operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"

nota: competenza Arpae

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

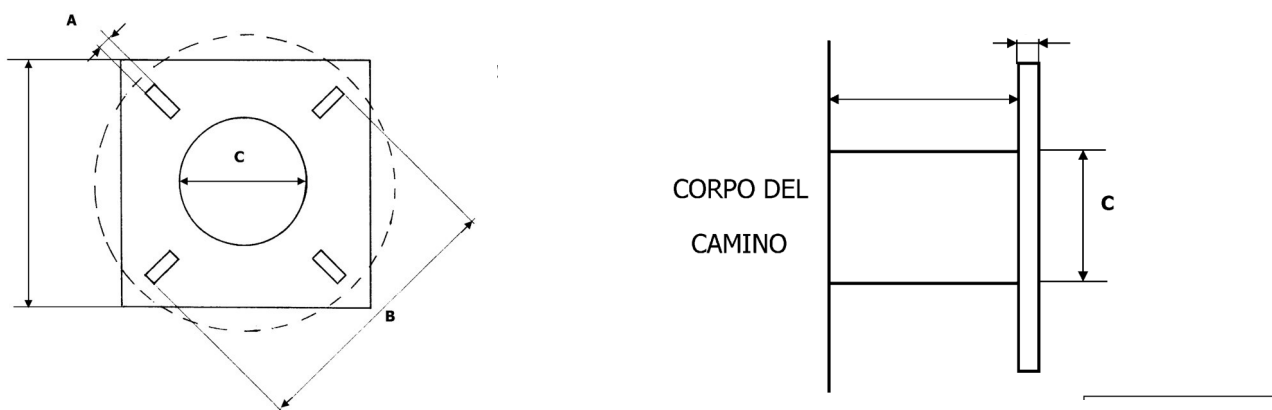
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

ALLEGATO G

Comunicazione di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006

INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc			
	Rif. prat. Sinadoc 2025-11305			
	CHIESA COSTRUZIONI SRL (in comune di Fidenza (PR), Via San Faustino, 2/A			
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (DM 28 giugno 2024, n.127)				
PARTE DESCRITTIVA	la Ditta è autorizzata per il recupero di rifiuti non pericolosi inerti da costruzione e demolizione, secondo le seguenti tipologie del DM 05/02/1998 e s.m.i.:			
	CODICI E.E.R.	Descrizione	Operazioni di recupero Tipologie DM 5.2.98 smi	
			Potenzialità annua (t/anno) Capacità max istantanea stoccaggio (t)	
	101311 170101 170102 170103 170107 170904	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni, ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	R13 – R5 7.1.3 a)	13.000 t/anno 2.400 t
	170302	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattello per il tiro a volo	R13 – R5 7.6.3 c)	1.000 t/anno 175 t
Per la descrizione dell'attività della Ditta, dell'impianto nel quale viene esercitata l'attività, delle attività di recupero di rifiuti in regime di comunicazione, si faccia riferimento ai contenuti dichiarati dalla Ditta nelle documentazioni agli atti.				

ISTRUTTORI A	La Ditta ha richiesto la <u>modifica dell'iscrizione</u> alla posizione N. 140 del Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, per quanto riguarda l'<u>adeguamento al DM 28 giugno 2024, n.127</u> che stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti inerti delle attività di C&D e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, elencati nella Tab. 1 dell'Allegato 1 al DM medesimo, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Rispetto a quanto autorizzato con AUA n. 3371/2016 del 16/09/2016 la Ditta ha chiesto l'eliminazione del codice EER 170802 <i>materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801</i>, in quanto non incluso nel D.M. n. 127/2024 e non più trattato dall'Azienda. Inoltre, la Ditta ha presentato “<i>relazione tecnica di adeguamento al DM 127/24</i>” e ha implementato: • certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica per l'attività di produzione di aggregati riciclati (marcatura CE); • sistema di gestione della qualità conforme alla norma ISO 9001:2025 per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (allegando: “<i>Manuale qualità ISO 9001 - Certificato FPC numero 1370-CPR-2420 rilasciato da Bureau Veritas Italia - Estratto manuale qualità con elenco delle procedure - Rapporto di audit ente Bureau Veritas del 08/03/25</i>”); • è in attesa di rilascio certificazione da parte dell'Ente accreditato Bureau Veritas Italia”.																															
	PRESCRIZIONI	Potranno dunque essere recuperati con l'impianto in dotazione esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite: <table><tr><th>Tipologia Allegato 1 Tabella 1 DM 127/2024</th><th>CODICI E.E.R.</th><th>DESCRIZIONE</th><th>Operazioni di Recupero</th></tr><tr><td>p.to 1</td><td>17 01 01</td><td>Cemento</td><td>R13 - R5</td></tr><tr><td>p.to 1</td><td>17 01 02</td><td>Mattoni</td><td>R13 - R5</td></tr><tr><td>p.to 1</td><td>17 01 03</td><td>mattonelle e ceramiche</td><td>R13 - R5</td></tr><tr><td>p.to 1</td><td>17 01 07</td><td>Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106</td><td>R13 - R5</td></tr><tr><td>p.to 1</td><td>17 03 02</td><td>miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301</td><td>R13 - R5</td></tr><tr><td>p.to 1</td><td>17 09 04</td><td>Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci</td><td>R13 - R5</td></tr></table>				Tipologia Allegato 1 Tabella 1 DM 127/2024	CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE	Operazioni di Recupero	p.to 1	17 01 01	Cemento	R13 - R5	p.to 1	17 01 02	Mattoni	R13 - R5	p.to 1	17 01 03	mattonelle e ceramiche	R13 - R5	p.to 1	17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106	R13 - R5	p.to 1	17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13 - R5	p.to 1	17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
Tipologia Allegato 1 Tabella 1 DM 127/2024	CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE	Operazioni di Recupero																													
p.to 1	17 01 01	Cemento	R13 - R5																													
p.to 1	17 01 02	Mattoni	R13 - R5																													
p.to 1	17 01 03	mattonelle e ceramiche	R13 - R5																													
p.to 1	17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106	R13 - R5																													
p.to 1	17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13 - R5																													
p.to 1	17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci	R13 - R5																													

		170901, 170902 e 170903	
p.to 2	10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 - R5

- potenzialità massima annua di rifiuti recuperabili (R13 - R5): 14.000 t/anno, dei quali 1.000 per il solo codice EER 170302;
- capacità massima istantanea di rifiuti messi in riserva in attesa di R5 presso l'impianto: 2.575 t dei quali 175 per il solo codice EER 170302;
- altezza massima cumuli rifiuti di natura inerte: 5 m al colmo*.

* in applicazione della Circ. min. MATTM n.1121 del 21 gennaio 2019 e del DM Interno 26 luglio 2022 l'altezza massima di 5 metri dei cumuli di rifiuti sciolti è stata ritenuta compatibile con la sicurezza e la stabilità dei cumuli stessi, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto.

Si richiamano le seguenti prescrizioni di cui all'atto di adozione AUA Det. n.3371/2016 del 16/09/2016:

- la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività attenendosi a quanto espressamente dichiarato nelle precedenti comunicazioni di rinnovo Iscrizione al registro provinciale, presentate a questa Amministrazione e conformemente alle modalità previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- (...)
- il centro di trattamento deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
- non potranno essere accettati e trattati rifiuti non conformi alla presente autorizzazione. Dovrà essere posta particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codici specchio" per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità; questi documenti, congiuntamente con i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo;
- le fasi di scarico dei rifiuti dovranno essere sempre presidiate dal personale autorizzato;
- i rifiuti prodotti devono essere gestiti nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per i rifiuti soggetti all'attività di recupero di cui alla tipologia 7.1.3.a) la fase di messa in riserva (R13) potrà durare per un periodo massimo di un anno dalla loro ricezione, dopodiché dovranno necessariamente essere avviati a recupero presso l'impianto in parola o presso impianti di terzi autorizzati. Quest'ultima destinazione è permessa solo se il rifiuto non proviene da una precedente operazione di messa in riserva, come stabilito dall'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- gli addetti alle operazioni devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle vigenti norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro; nel caso di non accettazione di carichi di rifiuto, ne dovrà essere data comunicazione ad Arpae – SAC Parma, indicando i dati identificativi del vettore, del produttore e le ragioni del mancato ritiro;

(...)

2.12. il presente atto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali,

più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori;

2.13. tutti i rifiuti prodotti dall'attività di recupero quali le frazioni non recuperabili, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso il vostro centro in parola, devono essere avviati ad impianto di recupero o smaltimento autorizzato;

2.14. potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza). Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce "peso da verificarsi a destino", la ditta dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;

2.15. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro e del trattamento dei rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase *diversi da....*) per i quali dovrà essere attestata la non pericolosità. Questi documenti, congiuntamente con i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo;

2.16. la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività secondo quanto dichiarato nella comunicazione, come precisato nella successiva documentazione integrativa e conformemente alle modalità previste dal citato Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

2.17. l'impianto di macinatura e selezione da impiegare, come indicato nella documentazione agli atti, dovrà essere marca Rev. Srl, modello GSC 90, ovvero altro impianto con livelli emissivi analoghi, per tutte le matrici ambientali coinvolte;

2.18. entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98 e secondo le disposizioni previste dal tariffario Arpae, il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali. A tal fine, ogni anno, Arpae provvederà ad inviare alla ditta, a mezzo PEC, bollettino PagoPA in tempi congrui per consentire il versamento entro il predetto termine. Il versamento dovrà essere effettuato tramite piattaforma Payer - PagoPA ad A.r.p.a.e. dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna, indicando i seguenti elementi:

- causale: Iscrizione Registro Rifiuti Recuperabili per l'anno 20__;
- classe attività (DM 350/98);
- Ragione sociale, P.IVA, indirizzo impianto;
- SAC della provincia di pertinenza;

2.19. ogni eventuale modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale dovrà essere tempestivamente comunicata alla Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

(...)

Inoltre, si impartiscono le seguenti prescrizioni specifiche:

l'attività di recupero R5 autorizzata che produce la cessazione della qualifica di "rifiuto" (End of waste) è subordinata al rispetto dei criteri di cui all'Art. 3 del D.M. del 28 giugno 2024, n. 127 (DM 127/2024), nonché alle successive modifiche e integrazioni qualora fossero apportate dal ministero (M.A.S.E.) in applicazione di quanto previsto dall'Art. 7 del medesimo decreto DM 127/2024, criteri in base ai quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale inclusi nella presente autorizzazione cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come "aggregato recuperato" se l' "aggregato riciclato" o "artificiale" è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto; in particolare, dovranno essere rispettati:

- le procedure di verifica sui rifiuti in ingresso devono essere conformi all'Allegato 1, lett. b) del DM 127/24);
- il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore devono essere conformi all'Allegato 1, lett. c) del DM 127/24);
- il materiale recuperato, al fine di certificarne la cessazione di qualifica di rifiuto e la nuova qualifica di "aggregato recuperato" prodotto, entro il raggiungimento del lotto massimo, non superiore ai 3.000 mc, verrà sottoposto:
 - ai controlli analitici sull'aggregato recuperato [Punto d.1 - Tabella 2 dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto delle concentrazioni limite in base agli utilizzi definiti alla colonna pertinente;
 - Test di cessione sull'aggregato recuperato [Punto d.2 - Tabella 3 dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto dei valori limite espressi in soluzione [mg/l o microgrammi/l];
- tutti gli aggregati recuperati destinati ad essere commercializzati devono essere provvisti di certificazione CE secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 1 al DM 127/24;
- ciascun lotto di "aggregato recuperato", al termine delle verifiche dei criteri che ne decretano la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà essere associato e destinato ad uno degli Scopi specifici di utilizzabilità previsti dall'art. 4 D.M. 127/2024) ed elencati nell'Allegato 2 del DM stesso e dovrà essere accompagnato da una Dichiarazione di conformità (il cui modello dev'essere conforme all'Allegato 3 del DM 127/2024), la quale, si evidenzia, dovrà riportare gli scopi specifici di utilizzabilità cui è destinato il singolo lotto;
- dovranno essere rispettate le tempistiche e modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato prodotto, nonché le modalità di conservazione e trasmissione delle Dichiarazioni di Conformità ad Arpae, come definite nell'Art. 5 del DM 127/24;
- in conseguenza ad eventuali revisioni del testo del succitato DM 127/2024 da parte del Ministero competente, il Gestore dovrà attuare le eventuali modifiche impiantistiche e gestionali nei tempi previsti dall'aggiornamento normativo;
- la ditta dovrà trasmettere copia del sistema di gestione della qualità conforme alla norma ISO 9001:2025 per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024, entro 30 giorni dal rilascio da parte dell'Ente di certificazione accreditato;
- i rifiuti derivanti dal trattamento dovranno essere stoccati in condizioni di massima sicurezza e successivamente avviati a recupero o smaltimento presso impianti terzi autorizzati, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta; per gli "Stoccaggi di rifiuti prodotti all'esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali" si richiamano le modalità di deposito, i criteri operativi e gestionali previsti dalla Circolare ministeriale (MATTM) prot. 1121 del 21 gennaio 2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" ai paragrafi 5 e 6; in particolare:
 - dovranno essere individuate nella "Planimetria Generale Rifiuti" le aree dedicate ai rifiuti derivanti dal trattamento; la Planimetria, così come aggiornata, dovrà essere presentata ad Arpae, entro 30 giorni dal ricevimento del presente

	<u>provvedimento</u>; le acque meteoriche di dilavamento delle aree di stoccaggio doverosamente pavimentate dovranno essere trattate prima dello scarico; si prescrivono i seguenti limiti temporali e quantitativi massimi di giacenza, secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità presenti; quando il quantitativo di rifiuti in giacenza raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi; in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, la permanenza del rifiuto non può avere durata superiore ad un anno; per assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza, i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; il punto di accumulo dei rifiuti derivanti dal trattamento, dovrà essere distinto rispetto a quello dei rifiuti ritirati; durata ed altezza dei cumuli di rifiuti sciolti nel rispetto della Circolare ministeriale MATTM n.1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Interno per il pericolo incendio; in tutte le aree di stoccaggio, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti e in ottemperanza ad eventuali prescrizioni impartite dal Comando prov.le di Parma dei VV.F., anche in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022; • considerato che il gestore non ha richiesto l'attivazione della fase di gestione rifiuti (R12), la fase di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso in attesa dell'operazione di recupero (R5) dovrà avvenire in settori distinti per ogni singolo codice EER, anche se detti rifiuti poi andranno a costituire un unico lotto di aggregato recuperato; • possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti sopra elencati;
PLANIMETRI A	Planimetria layout rifiuti e reti idriche acquisita agli atti al prot. Arpae PG/53521 del 20/03/2025 in cui sono individuate le aree preposte alle aree di stoccaggio (tipologia 7.1 e 7.6) e dei materiali ottenuti "End of Waste"

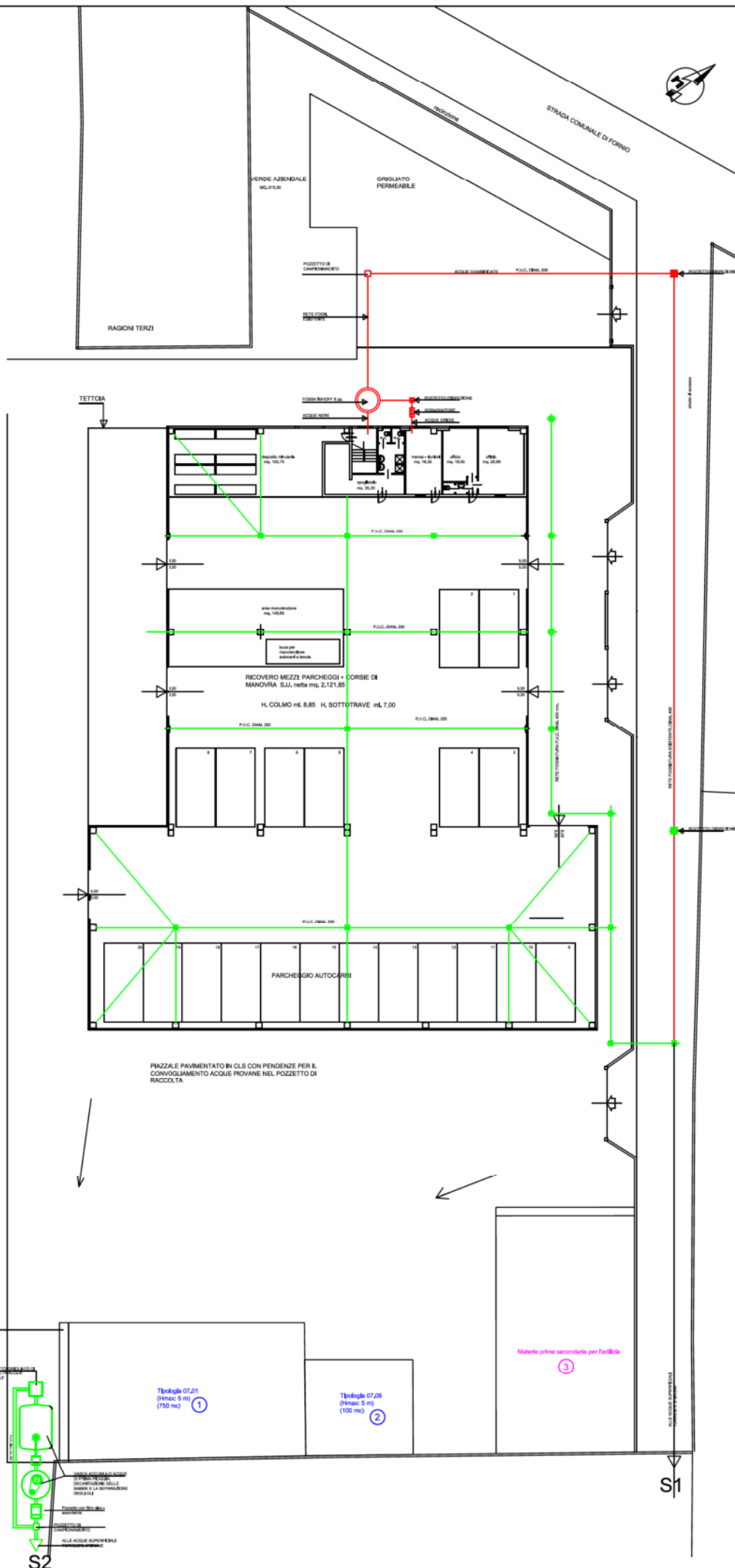
nota: competenza Arpae

CHIESA COSTRUZIONI S.r.l. PLANIMETRIA GENERALE RIFIUTI



LEGENDA

- RETE DI SCARICO ACQUE METEORICHE
- RETE DI SCARICO ACQUE DOMESTICHE
- POZZETTO CON ISPEZIONE
- POZZETTO DI CAMPIONAMENTO



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.